

« Ma poichè il grado di aspirante ufficiale non trova corrispondenza nei gradi dell'esercito germanico, il Ministero della guerra, appena conosciuta la disparità di trattamento in danno di tali nostri prigionieri, non mancò di segnalare la questione a quello degli affari esteri perchè provvedesse a risolverla.

« Questi sin dal mese di dicembre ultimo scorso notificò per via diplomatica al Governo germanico che gli aspiranti devono godere dello stesso trattamento degli ufficiali, ma è tuttora in attesa di conoscere l'esito delle pratiche relative da esso avviate e sollecitate e tra le quali altre ve ne sono per estendere, in massima, a tutti i militari in Germania le condizioni stabilite con l'Austria in favore dei prigionieri.

« *Il ministro*

« ALFIERI ».

Bianchi Vincenzo ed altri. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga più rispondente a principio di giustizia regolare con criterio unico gli esoneri dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, e ciò per ovviare al grave inconveniente verificatosi sino ad oggi di vedere esonerati militari di classi giovani ed alle armi altri di classi anziane ».

RISPOSTA. — La concessione delle dispense dalle chiamate alle armi ai funzionari di pubbliche amministrazioni è oggi regolata dalle apposite disposizioni del regolamento 13 aprile 1911, modificato poi in qualche parte dai successivi decreti reali del 17 maggio 1914 e 22 maggio 1915. Il criterio che informa le disposizioni di tale regolamento è, senza dubbio, ispirato al concetto espresso dagli onorevoli interroganti, inquantochè il maggior numero delle dispense dalle disposizioni medesime previste riguarda esclusivamente i funzionari appartenenti alla milizia territoriale, alla quale sono ascritte tutte le classi di ogni categoria anteriori a quella del 1882, ossia proprio coloro che hanno 35 o più anni di età; se anche di classi più giovani, soltanto quelli di terza categoria, fanno parte della milizia stessa. È, bensì, vero che il regolamento suaccennato prevede anche la dispensa di funzionari ed agenti appartenenti alla prima e seconda categoria senza distinzione di classi di ascrizione, ma si tratta di speciali personali, quali quello delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, della pubblica sicurezza e casi simili, che hanno fun-

zioni talmente importanti da interessare quei rami di attività dello Stato, che nello stesso interesse della guerra non debbono, durante la medesima, subire alcuna diminuzione: in ogni modo, anche in questi casi non esiste disparità di trattamento, tenendo anche presente che gli ascritti alle classi giovani, che devono adempiere obblighi di leva, ne sono esclusi.

« Inoltre, con recente decreto luogotenenziale che già ha avuta la sua attuazione, sono state revocate tutte le dispense concesse ai militari nati dopo il 1892, tranne in qualche rarissimo caso, in cui evidente necessità e interesse di Stato non ha permesso tale provvedimento.

« Pertanto, non è possibile convenire nell'apprezzamento degli onorevoli interroganti sull'inconveniente che affermano finora verificatosi, tanto più che anche nella concessione delle dispense eccezionali, l'amministrazione si è rigorosamente attenuta al su accennato principio, limitando le concessioni stesse ai soli militari di classi anziane di milizia territoriale (provenienti dai riformati dal 1876 al 1883 - militari di terza categoria delle classi 1876-77-78, militari delle classi 1874-75) i quali sono stati ammessi alla dispensa a prescindere dalla qualifica rivestita come funzionari dello Stato e degli enti locali, purchè dichiarati indispensabili ed insostituibili.

« A ciò aggiungasi che laddove, per speciali condizioni, una effettiva sperequazione erasi verificata, è stato già adottato da tempo un provvedimento riparatore: alludesi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato cui sono stati restituiti tutti gli agenti delle classi anziane alle armi in cambio di alcuni di quelli di classi giovani che erano stati dispensati.

« Il Ministero però non può escludere che in qualche caso, per criteri personali seguiti dai superiori delle diverse amministrazioni non possa essersi prodotta qualche situazione anche stridente dovuta al fatto di essere stata rilasciata la dichiarazione di indispensabilità per funzionari più giovani di altri con la stessa qualifica ai quali venne negata; ovvero, siasi verificato che per le susseguenti chiamate alle armi di provenienti da riformati, i criteri più larghi adottati in materia di dispensa per le accresciute esigenze degli uffici pubblici in relazione alla già diminuita disponibilità di personale, abbiano permesso la concessione della dispensa ad alcuni funzionari provenienti dai riformati medesimi, appar-